

leggi regionali a testo vigente

Legge regionale 9 aprile 2004, n. 9 (BUR n. 40/2004) [[sommario](#)] [[RTF](#)]

LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE

Art. 1 - Figura professionale e profilo.

1. L'autista soccorritore è l'operatore tecnico che, in seguito a specifica formazione, provvede alla conduzione dei mezzi di soccorso di cui al DPR 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza", collabora al mantenimento della loro efficienza e di quella delle apparecchiature in essi installate, collabora all'intervento di soccorso sul territorio, nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2 - Contesto operativo.

1. L'autista soccorritore presta la propria attività sul territorio alle dipendenze di aziende ULSS ed ospedaliere ovvero di enti pubblici e privati, nonché in associazioni di volontariato.
2. L'autista soccorritore può effettuare il trasporto di persone per le quali siano richiesti i mezzi di cui all'articolo 1, anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 3 - Contesto di lavoro.

1. L'autista soccorritore svolge le sue attività inserito in équipe, in collegamento funzionale ed in collaborazione con gli operatori professionalmente preposti all'intervento di soccorso.

Art. 4 - Attività e competenze.

1. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza e sono svolte secondo i piani e le direttive della Centrale operativa 118 o del servizio o del medico dal quale l'intervento è coordinato.
2. Le attività di cui al comma 1 ricadono nelle seguenti tipologie:
 - a) conduzione del mezzo di soccorso;
 - b) supporto a tutti gli interventi sanitari;
 - c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.
3. La tabella A allegata e parte integrante della presente legge, riassume

rispettivamente le attività dell'autista soccorritore e le competenze che lo stesso deve possedere.

Art. 5 - Formazione.

1. La formazione dell'autista soccorritore è di competenza della Regione, la quale sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale di competenza e delle esigenze di altre organizzazioni pubbliche o private, operanti sul proprio territorio, e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, autorizza le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e altre istituzioni pubbliche e private nonché le organizzazioni di volontariato alla effettuazione dei relativi corsi.
2. L'organizzazione dei corsi e della didattica è di competenza della Regione, attraverso il centro regionale emergenza urgenza (C.R.E.U.) che ne assicura il coordinamento.

Art. 6 - Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di autista soccorritore è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo, il possesso della patente di guida di tipo B ed il compimento del ventunesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 7 - Organizzazione didattica.

1. Il corso di formazione per autista soccorritore è articolato nei seguenti moduli didattici:
 - a) di base, per 100 ore di teoria, 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto;
 - b) professionalizzante, per 50 ore di teoria, 50 ore di esercitazioni.
2. Per l'accesso ai corsi di cui al comma 1, lettera b), è richiesto un periodo di attività non inferiore ad anni due.
3. La Regione, in relazione a specifiche tipologie di impiego dell'autista soccorritore, può prevedere altri moduli didattici, riferiti a temi specifici, per trasmettere particolari competenze o per integrare l'autista soccorritore in particolari strutture organizzative locali.
4. I moduli tematici di cui al comma 3, devono essere costituiti da un massimo di cento ore, delle quali non più di cinquanta sono riservate ad insegnamenti teorici.
5. Il passaggio da un modulo al successivo è condizionato da una valutazione positiva, da parte del corpo docente, dell'apprendimento e delle abilità pratiche acquisite dall'allievo.
6. La Regione in relazione a più generali esigenze di educazione al soccorso sanitario, può ammettere alla frequenza del solo modulo di base, e senza

alcun obbligo dell'esame di cui all'articolo 10, anche persone estranee al profilo professionale di autista soccorritore.

Art. 8 - Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento relative ai moduli didattici di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area igienico sanitaria;
- c) area tecnico operativa.

2. Le materie di cui al comma 1 sono riassunte nella tabella B allegata che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 9 - Tirocinio.

1. Tutti i corsi devono prevedere un tirocinio guidato in misura non inferiore a quella stabilita dall'articolo 7. Le attività di tirocinio devono essere assistite da un tutor e svolte presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell'autista soccorritore trova impiego, autorizzati con le procedure di cui all'articolo 4.

2. Quando le attività di cui al comma 1 consistono in missioni di soccorso, queste sono calcolate sul numero di missioni svolte.

3. Alla fine del tirocinio il tutor deve predisporre, per ogni allievo, una scheda riassuntiva che documenti le attività del tirocinio medesimo e che valuti le capacità dimostrate dall'allievo.

Art. 10 - Esame finale e rilascio dell'attestato.

1. La frequenza dei corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale gli allievi che abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate, indicato dalla Regione nel provvedimento istitutivo dei corsi.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica, da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal provvedimento di cui al comma 1 e della quale fa parte un membro designato dalla Regione.

3. All'allievo che supera le prove viene rilasciato un attestato di qualifica specifico per il corso superato.

Art. 11 - Titoli pregressi.

1. La Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema di formazione professionale, quantifica il credito formativo da attribuire ai titoli e ai servizi

pregressi, in relazione alla acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale dell'autista soccorritore.

Art. 12 – Norma finanziaria.

1. I corsi di autista soccorritore sono cofinanziati dalla Regione, che annualmente determina i criteri e i parametri di finanziamento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.400.000,00 per ognuno degli esercizi 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 15 "La figura professionale di autista soccorritore", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento dell'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" viene incrementato di euro 1.400.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2004 e per sola competenza nell'esercizio 2005.

TABELLA A di cui all'articolo 4

Elenco delle principali attività e competenze proprie dell'autista soccorritore

A Competenze tecniche

- 1) È responsabile della conduzione e della manutenzione del mezzo di soccorso.
- 2) Svolge la propria attività con funzione di guida dell'ambulanza, in risposta alle richieste di soccorso sanitario territoriale e di trasporti urgenti presso altre strutture sanitarie, collabora attivamente nella gestione del soccorso, secondo le indicazioni del team leader sanitario.
- 3) Garantisce i trasporti secondari non urgenti e i trasporti sanitari interni.
- 4) Garantisce il trasporto, senza la presenza del sanitario, di campioni biologici e di organi
- 5) Cura la manutenzione ordinaria e controlla il buon funzionamento del mezzo di soccorso, segnala eventuali problemi e disfunzioni.
- 6) Collabora sulla base delle proprie responsabilità, alla stesura delle procedure, dei protocolli operativi e dei sistemi di verifica nei servizi d'appartenenza.

B Attività di verifica

- 1) Controlla l'efficienza dei mezzi di soccorso affidati.
- 2) Collabora con il personale di equipaggio nel controllo del materiale del vano sanitario.
- 3) Controlla lo stato generale del mezzo, relazionando su eventuali

problematiche rilevate.

- 4) Utilizza strumenti informatici per la registrazione dei controlli ai mezzi affidati, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione.
- 5) Collabora alla verifica degli standard di qualità del servizio di appartenenza.
- 6) Concorre alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione.
- 7) Collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e dell'addestramento del personale da formare.

C Attività di soccorso

1. È responsabile del funzionamento e della conduzione del mezzo di soccorso.
2. Secondo accordi con la Centrale operativa 118 sceglie il mezzo e il percorso più idoneo al tipo d'intervento.
3. Localizza il luogo dell'intervento ed è in grado di individuarlo con la massima precisione possibile.
4. Verifica con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da adottare.
5. Raggiunge il posto del soccorso con una conduzione il più sicura possibile del mezzo, sulla base delle normative vigenti, del codice di gravità dell'intervento e in ogni caso nel rispetto della sicurezza e incolumità dell'intero equipaggio e della circolazione stradale (pedoni, ciclisti, automobilisti), tenendo in considerazione le condizioni meteo, orografiche e del traffico stradale.
6. Mantiene le comunicazioni radio-telefoniche con la Centrale operativa 118, con la supervisione del personale sanitario.
7. Partecipa alla valutazione sulla scena dell'intervento, alla messa in sicurezza dei soccorritori, degli infortunati e del mezzo.
8. Usa l'attrezzatura tecnica in dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale.
9. Partecipa, su indicazione del Responsabile del soccorso, alle attività di:
 - 9.1. rianimazione cardio-polmonare di base (BLS);
 - 9.2. intervento su politraumatizzati (BTLS);
 - 9.3. estricazione dal veicolo;
 - 9.4. immobilizzazione mediante uso dei presidi a disposizione;
 - 9.5. posizionamento su barella a cucchiaio e/o asse spinale e/o materassino a depressione, con immobilizzazione secondo tecniche accreditate;
 - 9.6. caricamento dell'infortunato su barella e immobilizzazione mediante cinture di sicurezza;
 - 9.7. trasporto su telo e/o su sedia portantina.
10. Adatta la guida allo stato del paziente, su indicazioni del personale sanitario, e adotta un comportamento di guida sicura in base alle condizioni meteo e stradali.
11. Comunica alla Centrale operativa 118 il codice di partenza, arrivo sul posto, partenza sul posto e rientro ed altre eventuali informazioni nel rispetto della massima sicurezza di guida.

12. Collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera.
13. Al termine dell'intervento, in collaborazione col personale infermieristico ripristina:
- 13.1. la funzionalità completa del mezzo;
- 13.2. la pulizia interna e disinfezione del mezzo;
- 13.3. la pulizia, disinfezione, ripristino materiale e presidi di immobilizzazione utilizzati;
- 13.4. collabora alla compilazione della scheda di soccorso per i dati di sua competenza.

TABELLA B di cui all'articolo 8

Moduli didattici, obiettivi di modulo e materie di insegnamento

A Modulo di base: 100 ore di teoria (BLSD, tecniche di immobilizzazione, nozioni di primo soccorso e tecniche di guida teorica), 20 ore di esercitazioni, 20 missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di allarme, 20 missioni di trasporto.

Obiettivi didattici del modulo:

- 1) individuare le necessità primarie dei pazienti nei vari tipi di emergenza;
- 2) conoscere la rete dei servizi di emergenza e la sua organizzazione;
- 3) conoscere ed applicare i sistemi di immobilizzazione e di trasporto;
- 4) conoscere le tecniche di rianimazione di base;
- 5) conoscere ed applicare il supporto vitale di base e le norme di primo soccorso.

Materie di insegnamento:

Area socioculturale, istituzionale e legislativa	Area igienico-sanitaria	Area tecnico-operativa
Elementi di organizzazione dei servizi di soccorso	Elementi di Patologia generale Traumatologia e trattamento delle lesioni	Supporto vitale di base e norme di primo soccorso Assistenza al personale infermieristico nelle urgenze - emergenze

B Modulo professionalizzante: 50 ore di teoria (approfondimento del modulo di base, conoscenza dell'organizzazione del sistema 118, fondamenti di radiocomunicazione, uso specifico dei dispositivi di protezione individuale, conoscenza del mezzo di soccorso, disinfezione del mezzo e dei materiali,

tecnologie specifiche presenti nei mezzi di soccorso come attrezzature sanitarie, sistemi di radiolocalizzazione, etc., cenni di gestione di una maxiemergenza), 50 ore di esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati nel modulo teorico.

Obiettivi didattici del modulo:

- 1) sviluppare la consapevolezza del ruolo dell'autista soccorritore;
- 2) conoscere le caratteristiche dei mezzi, le tecniche di guida e di posizionamento;
- 3) conoscere le apparecchiature installate a bordo e saper comunicare correttamente con la centrale operativa;
- 4) conoscere ed applicare i principi fondamentali di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, dell'apparato locomotorio, respiratorio e cardiocircolatorio;
- 5) conoscere i fondamenti della legislazione sanitaria e della organizzazione del SSN;
- 6) individuare i componenti del sistema di emergenza ed identificare le risorse disponibili sul territorio.

Materie di insegnamento:

Area socioculturale, istituzionale e legislativa	Area igienico-sanitaria	Area tecnico-operativa
Principi di etica professionale Organizzazione del SSN ed elementi di legislazione sanitaria Lingua inglese tecnica	Principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratorio, locomotorio e cardiocircolatorio Igiene e prevenzione nel soccorso e nei relativi mezzi	Tecniche di guida dei mezzi di soccorso Radiocomunicazioni Prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso Tecnologie sanitarie per il soccorso

SOMMARIO

Legge regionale 9 aprile 2004, n. 9 (BUR n. 40/2004)

LA FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE

Art. 1 - Figura professionale e profilo.

Art. 2 - Contesto operativo.

Art. 3 - Contesto di lavoro.

Art. 4 - Attività e competenze.

Art. 5 - Formazione.

Art. 6 - Requisiti di accesso.

Art. 7 - Organizzazione didattica.

Art. 8 - Materie di insegnamento.

Art. 9 - Tirocinio.

Art. 10 - Esame finale e rilascio dell'attestato.

Art. 11 - Titoli pregressi.

Art. 12 - Norma finanziaria.